



Università Politecnica delle Marche

Idee imprenditoriali innovative

Focus group 23 ottobre 2009

Le società ed il bilancio

Sessione: le società

Temi

- Srl e Società Cooperative: quali gli elementi distintivi?
- Soci e amministratori: differenze e ruoli
- Dividendi e compensi amministratori: aspetti fiscali e contributivi
- Responsabilità degli amministratori
- Dipendenti e collaboratori

L'attività d'impresa e le società nel C.C.

Con il contratto di società

"... due o più persone

conferiscono beni e servizi

per l'esercizio in comune di un'attività

economica (impresa)

allo scopo di dividerne gli utili." (Art 2247 C.C.)

attività non occasionale e
organizzata al fine della
produzione o allo scambio
di beni e servizi

▶ 3

L'attività d'impresa

L'esercizio di un'attività di impresa comporta

- ▶ l'assunzione di **un rischio** per il capitale investito nell'attività (proprietà)
- ▶ la necessità di **prendere decisioni** in merito a come allocare il capitale (controllo)
- ▶ **l'organizzazione** e il coordinamento dei diversi fattori produttivi (amministrazione).

Tali funzioni possono essere riunite in un unico soggetto o assegnate a soggetti diversi.

▶ 4

L'attività d'impresa e le società nel C.C.

Le forme che il nostro ordinamento prevede per l'esercizio di un'attività d'impresa sono:

- ✓ l'impresa individuale
- ✓ le società di persone
- ✓ le società di capitali
- ✓ le società cooperative

▶ 5

Le forme giuridiche d'impresa

Tali forme si caratterizzano e *si differenziano* per il diverso modo in cui regolamentano:

- ✓ la **raccolta dei finanziamenti**
- ✓ l' **esercizio del controllo** dell'impresa da parte dei proprietari
- ✓ l' **esercizio in comune dell'attività** d'impresa nel caso delle società
- ✓ il **conferimento del capitale** e la ripartizione degli utili
- ✓ **i rapporti** tra la società, i soci ed i terzi.

▶ 6

L'impresa individuale

Impresa posseduta e gestita da un **unico soggetto** che è **illimitatamente responsabile** delle obbligazioni verso terzi.

- Soggetto economico e giuridico si identificano nella stessa persona fisica.
- Non vi è distinzione fra il patrimonio dell'impresa e il patrimonio dell'imprenditore.

▶ 7

La società di persone

Impresa posseduta e gestita da **due o più persone illimitatamente responsabili** verso terzi non ha personalità giuridica propria distinta da quella dei soci.

▶ 8

La società di capitali

Impresa posseduta da due o più soci, limitatamente responsabili verso terzi, dotata di personalità giuridica propria distinta da quella dei soci (è un soggetto giuridico autonomo).

Il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio (pluralità di organi)

▶ 9

La società cooperativa

Società a scopo mutualistico

La società appartiene ai soci indipendentemente dal capitale versato.

▶ 10

Società di persone

“società semplice” - “s.n.c.” - “s.a.s.”

- Soci responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni della società verso i terzi
- Potere di amministrazione e controllo collegato alla qualità di socio (non sono previsti organi sociali e di regola ogni socio illimitatamente responsabile può amministrare la società)
- Qualità di socio non trasferibile senza il consenso di altri soci
- La società non ha personalità giuridica propria distinta da quella dei soci
- Non è previsto un importo minimo per il capitale sociale e per la singola partecipazione

Società di capitali

“S.p.A.” - “S.r.l.” - “S.a.p.a.”

- Soci responsabili limitatamente al denaro e ai beni conferiti nella società (capitale sottoscritto)
- Potere di amministrazione è essenzialmente dissociato dalla qualità di socio; tale potere è articolato in una pluralità di organi (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, amministratori) che funzionano, di regola rispetto ad un criterio maggioritario
- Il potere di controllo è affidato a degli organi di controllo e non ad ogni socio (Collegio sindacale e Revisori)
- Qualità di socio liberamente trasferibile
- Società con personalità giuridica propria distinta da quella dei soci
- E' stabilito un importo minimo per il capitale sociale (€ 120.000 per le SpA e € 10.000 per le Srl) e per la singola partecipazione

La Srl

E' una struttura societaria pensata per le imprese a compagine societaria ristretta o familiare.

Sono previste:

- un' **ampia autonomia statutaria**
- una **notevole libertà organizzativa**
- **semplificazioni procedurali**

Poche le norme a tutela del socio.

La rilevanza della persona

Nelle SRL è previsto che:

- le **decisioni** dei soci possono essere prese anche al di fuori del procedimento assembleare
- il **trasferimento** della partecipazione può essere subordinato al consenso di tutti i soci (gradimento, salvo il diritto di recesso).

Resta:

- la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali
- la tipica ripartizione corporativa
 - (l'atto costitutivo deve indicare sia le norme relative al funzionamento della società sia quelle riguardanti l'amministrazione e la rappresentanza)

Art. 2380 bis CC (SpA)

“ ... L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci ... Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione”

Art. 2383 CC (SpA)

“ ... Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi”

Art. 2475 CC (srl)

“ Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci ...

.... L'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia ... affidata ... disgiuntamente o pure congiuntamente...”

► 15

Gli amministratori

Agli amministratori spetta inderogabilmente:

- la **rappresentanza** generale della società
- il compito di **redigere** il progetto di **bilancio** e la predisposizione dei **progetti di fusione** **scissione**

Tutte le altre funzioni e competenze possono essere liberamente attribuite con lo statuto (anche la decisione di aumento di capitale)

► 16

Gli amministratori

Gli amministratori possono:

- essere uno (Amministratore unico) o più (Consiglio di Amministrazione)
- assumere decisioni **disgiuntamente o congiuntamente** secondo quorum da stabilire
- creare organi delegati (**amministratori delegati**)
- ricevere un incarico anche **a tempo indeterminato**

Se più di uno **sono solidalmente responsabili** per l'amministrazione della società

La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori, nell'esecuzione del loro incarico, hanno l'obbligo di:

- **rispettare la legge** e l'atto costitutivo
- **agire con diligenza** (l'art. 2392 del CC → gli amministratori devono agire con la diligenza richiesta dalla "natura dell'incarico" e dalle "proprie specifiche competenze")

La responsabilità degli amministratori


Gli amministratori *rispondono del danno* provocato quando si accerta l'avvenuta **omissione** di quelle **cautele, verifiche** e informazioni che sono da ritenersi **normalmente necessarie** per assumere scelte gestionali di quel determinato tipo e in quelle circostanze. Ciò che *rileva* quindi non è ciò che si fa ma quanto *il modo in cui lo si fa*

Il compenso degli amministratori

Agli amministratori

- **spetta un compenso** e ove i soci non provvedano possono richiederne al tribunale (se esclusa deve essere specificatamente indicato nello statuto)
- il **dovere di non concorrenza**

I modelli di amministrazione:sintesi



▶ 21

I soci: i diritti

Il socio ha diritto

- a percepire *utili* (anche in misura non proporzionale al conferimento)
- di *opzione*
- di *rimborso* della quota in caso di recesso (il socio può recedere se cambia l'oggetto sociale, se cambia il tipo di società, se viene deliberato un aumento di capitale con esclusione diritto opzione ...)
- di *intervento* in assemblea
- di *voto* nelle decisioni sociali

L'assemblea delibera su:
✓ l' approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
✓ nomina organo di controllo
✓ modificazioni atto costitutivo
✓ decisione riduzione C.S. per perdite
✓ messa in liquidazione

▶ 22

I soci: i diritti

Il socio ha diritto

- di *informazione e controllo* sulla gestione societaria (può prendere visione dei libri sociali, della contabilità, chiedere notizie sull'andamento; l'atto costitutivo non può limitare tali poteri)
- se lo prevede l'atto costitutivo, di nominare uno o più amministratori, di subordinare le decisioni in materia di gestione al suo voto favorevole, (diritti *particolari attinenti l'amministrazione*)
- di *promuovere l'azione di responsabilità* nei confronti degli amministratori

I soci: obblighi

Il socio è obbligato

- ad *eseguire il conferimento* (denaro, beni in natura, crediti, ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, anche una prestazione d'opera e/o servizi)
- dare pubblicità dell'avvenuta cessazione degli amministratori

Gli organi di controllo

- Controllo *di legittimità e di merito* (osservanza della legge, dell'atto costitutivo, e rispetto dei principi di corretta amministrazione)
- Controllo *contabile*



Collegio sindacale
(o revisore contabile)

Obbligatorio solo se Cap.Soc > 120.000

o

ricavi > € 6.250.000 / totale attivo > €3.125.000

Società cooperative

- Scopo mutualistico (percentuale massima di utili ripartibili tra i soci e obiettivo di offrire beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato)
- Previsto un limite massimo di capitale sottoscritto da parte dei soci
- Previsto un limite minimo di soci
- Variabilità del capitale sociale in relazione all'ingresso e all'uscita dei soci
- Principio "una testa un voto"

Società cooperative

Il nostro ordinamento prevede due tipi di società cooperativa:

- ✓ *cooperativa a mutualità prevalente* (iscritte in apposito albo e beneficiarie di vantaggi fiscali)
- ✓ *tutte le altre* (prive di vantaggi fiscali)

Cooperative mutualità prevalente

Requisiti:

- *oggettivi*
 - prestazioni lavorative dei soci prevalenti (costo lavoro soci > 50%) o attività svolta prevalentemente a favore dei soci
- *soggettivi*
 - divieto distribuire dividendo superiore di 2,5 punti il rendimento dei buoni fruttiferi postali
 - divieto di distribuire riserve ai soci
 - allo scioglimento, devoluzione del patrimonio a fondi mutualistici

Cooperative mutualità prevalente

Lo status si perde se:

- nello statuto non sono state inserite, o successivamente sono state modificate, clausole qualificanti la mutualità cooperativa
- mancato rispetto per 2 esercizi consecutivi, dei parametri attestanti la condizione di mutualità prevalente

▶ 29

I soci nelle cooperative

I soci riuniti in assemblea:

- ✓ approvano bilancio,
- ✓ nominano e revocano amministratori e stabiliscono relativi compensi,
- ✓ promuovono azione responsabilità,
- ✓ deliberano su istanze ammissione soci rigettate dal CdA

I soci possono percepire una remunerazione limitata sul capitale sottoscritto

I soci devono essere almeno 9 (3 se persone fisiche)

▶ 30

Gli amministratori nelle cooperative

Gli amministratori:

- *gestiscono* la società
compie tutti gli atti non riservati all'assemblea,
compie tutte le operazioni e le attività
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- possono essere *anche non soci*.

Come si costituisce una società?

- si redige un programma (a cura dei promotori)
- si raccolgono le sottoscrizioni delle azioni e versamento del capitale
- si stipula l'atto costitutivo
- si deposita l'atto costitutivo per l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio

L'atto costitutivo

L'atto costitutivo deve obbligatoriamente contenere:

- ✓ le generalità dei soci
- ✓ la denominazione e sede
- ✓ l'oggetto sociale
- ✓ il capitale
- ✓ i conferimenti e quote partecipazione soci
- ✓ le regole di funzionamento (amministrazione e rappresentanza)
- ✓ la nomina primi amministratori

L'atto costitutivo

L'atto costitutivo può disciplinare:

- conferimenti diversi dal denaro
- benefici a favore di particolari soci (fondatori)
- attribuzioni di utili o del diritto di voto diverse dalla legge
- attribuzione di particolari diritti di amministrazione ad alcuni soci e/o nomina amministratori esterni, durata mandati
- quorum costitutivi e deliberativi
- clausole compromissorie e di conciliazione
- cause di recesso aggiuntive
- delega al CdA per aumenti capitale
- intransferibilità delle quote
-

Cosa fare se...

- si vuole cambiare l'oggetto sociale o semplicemente cambia l'attività prevalente
- viene trasferita la sede o viene aperta un'unità secondaria
- si vogliono coinvolgere nuovi soci (trasferimento quote/aumento capitale)
- sono nominati nuovi amministratori
- vengono rilasciate delle deleghe di poteri
- vengono distribuiti utili
- si vuole ridurre il capitale

Cosa fare se ...

- non si raggiungono le maggioranze per deliberare (CdA e Assemblea)
- non ci si vuole più riunire introno ad un tavolo (riunioni a distanza, delibere per corrispondenza)
- non si riesce a fare fronte ai pagamenti
- per controllare l'operato degli amministratori (in caso di presenza/assenza organo di controllo)
-